



REGOLAMENTO FAUNISTICO

(Approvato dal Consiglio dell'Ente in data 30 giugno 2003 con parere favorevole della Comunità del Parco espresso in data 27 giugno 2003)

CAPO I FINALITA' E OGGETTO

Art. 1

1. Gli interventi relativi al patrimonio faunistico, di cui al presente regolamento, avvengono nel rispetto delle seguenti finalità istitutive dell'Ente parco:
 - a. conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico e storico culturale del Parco e coerente sviluppo sociale ed economico delle comunità interessate;
 - b. tutela e valorizzazione della diversità biologica e in particolare delle specie tipiche della flora e della fauna presenti sul territorio e dei relativi habitat, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri ecologici;
 - c. applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
 - d. promozione delle attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili.

Art. 2

1. Il presente regolamento fornisce concrete indicazioni operative e specifiche qualitative per l'attuazione degli interventi relativi al patrimonio faunistico per quanto riguarda le modalità per la tutela, la gestione ed il riequilibrio del patrimonio faunistico secondo quanto previsto dal Piano del parco naturale regionale di Portofino approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 26 giugno 2002, n. 33 di seguito denominato Piano del parco, in relazione a quanto previsto dall'art. 25 comma 2, lettera c) della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12, il regolamento disciplina inoltre lo svolgimento di attività che possono compromettere l'assetto faunistico del Parco.

CAPO II
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3

1. Il presente regolamento si applica nel territorio del Parco naturale regionale di Portofino, di seguito denominato Parco, come individuato nella legge regionale 3 settembre 2001, n. 29 e nell'area contigua solo per quanto previsto dall'art. 4, comma 8 del Piano del parco.
2. La regolamentazione degli interventi faunistici relativi ai territori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) elencati nell'art. 3 della L.r. 29/01, in tutto o in parte esterni al Parco, è contenuta nel regolamento relativo agli indirizzi di pianificazione e di gestione dei SIC di cui all'art. 4, comma 9 del Piano del parco.

CAPO III
PIANO FAUNISTICO

Art. 4

1. Il Piano faunistico del Parco naturale regionale di Portofino (Piano faunistico) definisce nelle sue linee generali la tutela e la gestione del patrimonio faunistico del Parco nell'ambito delle più generali finalità di tutela, conservazione e valorizzazione delle caratteristiche naturali e della diversità biologica del territorio protetto.

Art. 5

1. Il Piano faunistico in particolare individua le specie di rilevante interesse indicandone:
 - a) valore (complessivo e intrinseco)
 - b) distribuzione attuale nell'area protetta
 - c) distribuzione potenziale nell'area protetta,
 - d) habitat
 - e) vulnerabilità
 - f) criticità
 - g) obiettivi gestionali in funzione delle fasce di protezione dell'area protetta
 - h) linee di intervento.

Art. 6

1. Il Piano faunistico, della cui stesura è incaricato personale tecnico qualificato (laurea in scienze naturali o biologiche con formazione scientifica ed esperienze professionali nel campo zoologico), viene aggiornato dall'Ente Parco con delibera di Consiglio, ogni cinque anni.

CAPO IV
INTERVENTI DI RIEQUILIBRIO FAUNISTICO

Art.7

1. Gli interventi di riequilibrio faunistico sono così classificati :
 - a) abbattimenti selettivi:
 1. qualitativi, sanitari e finalizzati alla conservazione delle specie;
 2. quantitativi, indirizzati al contenimento numerico delle popolazioni in

armonia con le potenzialità del territorio;

b) catture:

1. a scopo di ripopolamento con priorità per le aree protette e a fini di conservazione;
2. a scopo di ricerche scientifiche o attività di educazione ambientale autorizzate dall'Ente Parco;
3. a scopo di allontanamento per la ricostituzione delle dinamiche naturali alterate anche da specie alloctone o introdotte in contrasto al presente regolamento o domestiche sfuggite al controllo dell'uomo.

c) reintroduzioni:

1. di specie competitori o predatrici finalizzate al ripristino degli equilibri naturali;
2. di specie autoctone finalizzate all'incremento e al miglioramento delle presenze faunistiche, nel rispetto delle caratteristiche ecologiche e biogeografiche dell'area protetta.

Art. 8

1. Gli interventi di cui all'art. 7 sono finalizzati:

- a) a contenere i danni alle attività agrosilvopastorali;
- b) a contenere i danni al soprassuolo;
- c) a portare le zoocenosi al più alto grado di complessità e ricchezza specifica mediante interventi idonei al contenimento e, ove necessario, all'eliminazione di specie non autoctone;
- d) a mantenere uno stato sanitario delle popolazioni animali tale da impedire o limitare l'insorgere di fenomeni patologici che possano arrecare danno al patrimonio faunistico e al patrimonio zootecnico presenti nel parco e nell'area contigua e nei SIC e nei territori circostanti;
- e) a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie animali e vegetali per i quali i SIC sono stati proposti.

Art. 9

1. Gli interventi di cui all'art 7 sono di norma programmati in accordo con i competenti uffici provinciali, al fine di attuare il coordinamento delle misure di tutela e gestione del patrimonio faunistico.

CAPO V

PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIEQUILIBRIO FAUNISTICO

SEZIONE I – MODALITA' DI PIANIFICAZIONE

Art. 10

1. Gli interventi di cui all'art. 7 sono effettuati secondo un piano approvato dall'Ente e predisposto secondo le indicazioni di una relazione tecnico-scientifica elaborata da esperti qualificati (laurea in scienze naturali o biologiche con formazione scientifica ed esperienze professionali nel campo zoologico) corredata dal parere favorevole dell'INFS, nel caso riguardino esemplari di fauna omeoterma.
2. Il piano degli interventi di riequilibrio faunistico è titolato con una o più delle seguenti specificazioni:
 - a. di abbattimenti selettivi,

- b. di cattura,
- c. di reintroduzioni.

Art.11

1. Il piano di cui all'articolo 10 contiene:

- a) l'indicazione delle specie oggetto dell'intervento e le valutazioni tecniche e ambientali riferite all'area protetta e al suo comprensorio di riferimento che giustificano la scelta dell'intervento e la coerenza con gli obiettivi gestionali e le linee di intervento contenute nel Piano faunistico di cui all'art. 4;
- b) gli obiettivi di gestione delle popolazioni delle specie oggetto dell'intervento in relazione alle fasce di protezione individuate ai sensi dell'art. 5 del Piano del parco;
- c) il numero dei capi interessati dall'intervento, la destinazione o la provenienza a seconda dei casi;
- d) le modalità di scelta dei capi interessati dall'intervento e, se del caso, il riparto di massima al suo interno fra classi di età e di sesso;
- e) l'individuazione dei territori sui quali è consentito l'intervento;
- f) la definizione dei mezzi e degli strumenti che si utilizzano al fine di conseguire il risultato prefissato;
- g) la definizione del periodo dell'anno, dei giorni e degli orari consentiti, delle condizioni ambientali e atmosferiche nelle quali è ammesso l'intervento nonché delle eventuali limitazioni connesse alla biologia delle specie oggetto di intervento o delle specie estranee all'intervento che potrebbero averne un disturbo. In caso di abbattimenti selettivi, in quanto non costituenti attività venatoria, i parametri di cui alla presente lettera possono differire da quelli stabiliti per il prelievo venatorio dalle vigenti leggi. Gli abbattimenti selettivi possono essere altresì effettuati con le tecniche, le armi e i mezzi più idonei, in rapporto alle finalità del piano stesso e al rispetto delle vigenti disposizioni sul benessere animale, tutti considerati i mezzi selettivi e altresì le possibilità di allontanamento dei capi;
- h) con riferimento e subordinatamente a quanto previsto agli articoli 16 e 20, i criteri per la realizzazione degli eventuali corsi di cui all'art 2, comma 33 della legge del 9 dicembre 1998 n. 426, compreso l'eventuale riconoscimento e le modalità di integrazione per i corsi di specializzazione faunistico-venatoria riconosciuti congiuntamente o disgiuntamente dall'Amministrazione provinciale di Genova e dall'INFS;
- i) i criteri e le modalità per il riconoscimento agli eventuali coadiutori negli abbattimenti di disporre, in tutto o in parte, dei capi abbattuti,;
- l) i criteri e le modalità per il riconoscimento agli eventuali coadiutori nelle catture e allontanamenti di disporre dei capi allontanati, anche con riferimento alle vigenti disposizioni sul benessere animale;
- m) la valutazione dei costi di intervento, anche rapportandole ai benefici ambientali e sociali derivanti, e delle eventuali entrate finanziarie previste.

Art. 12

- 1. Gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1 sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 6 del Piano del parco.

Art.13

1. L'Ente Parco di Portofino elabora un Piano di controllo faunistico del cinghiale (*Sus scrofa*), ai sensi del presente regolamento.
2. Il Piano è approvato entro il 31 luglio di ogni anno. Qualora tutti gli obiettivi in esso prefissati siano conseguiti in minor tempo, gli interventi in corso devono essere interrotti.
3. Il Piano di controllo faunistico del cinghiale è inviato alla Regione per opportuna conoscenza.

Art. 14

1. Per la realizzazione del Piano di controllo faunistico del cinghiale all'interno del Parco, sono consentiti metodi di controllo diretti, ai sensi dell'art. 15, e indiretti quali la messa in opera e la manutenzione di recinzioni, pastore elettrico e similari.

Art. 15

1. E' consentito all'interno del Parco esclusivamente l'utilizzo dei seguenti metodi di controllo diretto:
 - a) tiro con carabina;
 - b) cattura con trappola o recinto e
 1. o successivo abbattimento;
 2. o allontanamento, previa marchiatura, con finalità di allevamento e divieto di successivo rilascio nell'ambiente naturale
 3. o rilascio nel caso di esemplare indebitamente catturato ai sensi del Piano di controllo faunistico del cinghiale.

Art. 16

1. Gli interventi di cui all'art. 15, lettera a) e lettera b), punto 1 sono attuati con il coordinamento e la sorveglianza dell'Ente Parco e sono effettuati, ai sensi del dell'articolo 22, comma 6 della legge 394/91 e ai sensi dell'art. 2, comma 33 della legge 426/98, dai seguenti soggetti:
 - a) prioritariamente da personale di vigilanza dell' Ente eventualmente coadiuvato da personale di vigilanza dell'Amministrazione Provinciale ovvero del Corpo Forestale dello Stato ovvero da altre forze di polizia ovvero da personale ASL;
 - b) quando il Piano di controllo faunistico del cinghiale preveda di conseguire in tempi brevi il raggiungimento dell'equilibrio faunistico, i soggetti di cui alla lettera a), possono essere coadiuvati da persone espressamente autorizzate, tutti nominativamente individuate nel piano medesimo e, nel caso previsto dall'art. 15, lettera a), purché in possesso dei requisiti richiesti per l'uso delle armi e purché in possesso di attestato di idoneità tecnica per il prelievo selettivo rilasciato o riconosciuto dalla Provincia di Genova, ai sensi dell'art. 35, commi 8 e 9 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29.

Art. 17

1. La carne degli animali abbattuti, qualora commestibile, è posta in vendita alle condizioni di mercato fatto salvo quanto previsto all'art. 18, previ gli accertamenti veterinari previsti dalla vigente legislazione. Eventuali parti di animale selezionato, genericamente denominate "trofei", sono conservate a scopi scientifici o espositivi dall'Ente, che può altresì devolverle a musei o istituzioni scientifiche o didattiche che ne facciano richiesta o possono essere poste in vendita. L'Ente può inoltre trattenere per scopi scientifici parti degli animali abbattuti.

Art. 18

1. L'Ente consente agli eventuali coadiutori negli abbattimenti selettivi di cui all'articolo 16 lettera b) o ai soggetti autorizzati all'innescò dei dispositivi di cui all'articolo 15 lettera b), punto 1, di disporre, in tutto o in parte, degli animali abbattuti, a titolo di risarcimento dell'opera prestata, previ i prescritti accertamenti veterinari e secondo i criteri e le modalità previste nel Piano di controllo faunistico del cinghiale.

Art. 19

1. Contemporaneamente all'attuazione del programma selettivo, in accordo con la Provincia, l'Università, il Corpo Forestale dello Stato e le associazioni interessate è avviato un monitoraggio relativo all'impatto della presenza e dell'attività del cinghiale sugli ecosistemi e sugli agrosistemi del Parco, delle aree contigue, dei SIC e zone limitrofe.

Art. 20

1. Gli interventi di cui all'art. 15, comma 2, lettera b) punto 2 del presente regolamento sono attuati con il coordinamento e la sorveglianza dell'Ente del Parco e sono effettuati da persone espressamente autorizzate, individuate nel piano di cui all'articolo 13.

Art.21

1. Di ogni intervento viene redatto un verbale comprensivo dei dati biometrici e delle rilevazioni statistiche d'uso relativi ai capi interessati dall'intervento stesso, nonché un rendiconto delle spese sostenute dall'Ente per l'azione di controllo effettuata.

SEZIONE III – NORME RELATIVE A TUTTI I PIANI DI CONTROLLO FAUNISTICO CON ABBATTIMENTI SELETTIVI .

Art. 22

1. I contenuti degli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 fatti salvi gli adeguamenti relativi a ciascuna specie, si applicano anche per gli eventuali altri piani di riequilibrio faunistico comprendenti abbattimenti selettivi o allontanamenti.

SEZIONE IV – CATTURE

Art 23

1. Gli interventi tecnici di cui all'art. 7, lettera b) (catture) sono attuati con distinte modalità nel caso riguardino:
 - a) animali feriti per i quali si procede al conferimento dei capi ai soggetti competenti al loro recupero.
 - b) specie oggetto di piani di abbattimento selettivo, per le quali si applica quanto previsto alle sezioni I, II e III;
 - c) le specie non oggetto di tutela ai sensi dell'art. 2, della legge 157/92, degli art. 3 e 5 della legge regionale 22 gennaio 1992, n 4, dell'art 6 del presente regolamento alle quali si applicano gli articoli del Capo VII del presente regolamento;
 - d) le restanti specie, incluse quelle oggetto di pesca in acqua dolce, per le quali si applicano gli articoli di questa sezione del regolamento.

Art. 24

1. Per gli interventi tecnici di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) (catture) l'Ente Parco propone alla Regione, e alla Provincia nel solo caso delle specie citate nell'art. 5 della l.r. 4/92, un piano di cattura, approvato con deliberazione del Consiglio, specificando la tipologia prevista e accompagnato da una relazione scientifica redatta da personale esperto qualificato (laurea in Scienze naturali o biologiche con formazione scientifica ed esperienze professionali nel campo zoologico) e, per le catture riguardanti la fauna omeoterma, corredata dal parere favorevole dell'INFS.

Art. 25

1. Il piano di cattura proposto dall'Ente Parco contiene i seguenti elementi:
 - a) le valutazioni tecniche ed ambientali riferite al Parco che giustificano la scelta della tipologia d'intervento;
 - b) l'individuazione delle aree nelle quali si intende effettuare la cattura con indicazione delle motivazioni tecniche atte a comprovare la compatibilità ambientale dell'intervento;
 - c) l'individuazione delle specie da catturare ed il relativo numero di capi;
 - d) i mezzi, gli strumenti ed il personale che saranno utilizzati per la cattura;
 - e) i costi d'intervento e le eventuali entrate finanziarie previste.

Art 26

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 20, le catture sono effettuate da personale di vigilanza dell'Ente, eventualmente coadiuvato da personale di vigilanza dell'Amministrazione Provinciale ovvero del Corpo Forestale dello Stato, da altre forze polizie, da personale dell'ASL, nonché da operatori esperti espressamente autorizzati, tutti nominativamente individuati nel piano di cui all'articolo 25.

Art 27

1. I capi catturati a scopo di ripopolamento possono essere ceduti a fronte del pagamento delle spese sostenute per effettuare l'intervento, ovvero, se richiesto, a titolo di risarcimento delle spese di intervento in caso di collaborazioni esterne, ferma restando la disciplina relativa alla destinazione degli animali.

Art 28

1. Le catture possono essere seguite dall'abbattimento dell'animale catturato soltanto nell'ambito di uno specifico piano di abbattimento, come definito alle sezioni II e III. E' comunque consentito l'abbattimento dopo cattura, da parte del personale di vigilanza dell'Ente, ovvero dal personale di vigilanza dell'Amministrazione Provinciale ovvero del Corpo Forestale dello Stato, da altre forze di polizia, da personale dell'ASL, nonché da operatori esperti espressamente autorizzati, tutti nominativamente individuati nel piano di cui all'articolo 25, nei casi di forza maggiore e di pericolo ed in caso di animali malati o defedati, per i quali l'intervento di abbattimento deve comunque essere attestato da esame veterinario.

Art.29

1. Di ogni intervento viene redatto un verbale comprensivo dei dati biometrici e delle rilevazioni

statistiche d'uso relativi ai capi interessati dall'intervento stesso.

SEZIONE V – REINTRODUZIONI

Art 30

1. Per gli interventi tecnici di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) (reintroduzioni) l'Ente Parco propone alla Regione, e alla Provincia nel solo caso delle specie citate nell'art. 5 della l.r. 4/92, un piano di reintroduzione, approvato con deliberazione del Consiglio, specificando la tipologia prevista e accompagnato da una relazione scientifica redatta da personale esperto qualificato (laurea in Scienze naturali o biologiche con formazione scientifica ed esperienze professionali nel campo zoologico) e, nel caso di reintroduzioni di fauna omeoterma, corredata dal parere favorevole dell'INFS.
2. La relazione scientifica deve dimostrare che l'intervento consiste in una reintroduzione di specie la cui presenza:
 - a) è documentabile storicamente (ovvero ipotizzabile data la presenza della specie in habitat naturali limitrofi);
 - b) è biologicamente compatibile con l'ambiente del Parco;
 - c) non interferisce con il mantenimento in stato soddisfacente di conservazione delle specie per le quali il S.I.C. IT 1332603 PARCO DI PORTOFINO è stato individuato.

Art. 31

1. Nel Parco non è consentita l'introduzione di specie non caratteristiche dei luoghi, salvo che ciò non rientri nell'esercizio di attività agricole o zootecniche autorizzate, che comunque privilegeranno la scelta di razze tipiche e il divieto di introduzione di organismi geneticamente modificati.
2. Salvo i casi previsti dal Piano di cui all'art. 30, nel Parco sono altresì vietati i ripopolamenti e le immissioni nelle acque interne.

Art 32

1. Le reintroduzioni sono effettuate dal personale di vigilanza dell'Ente, eventualmente coadiuvato da personale di vigilanza dell'Amministrazione Provinciale ovvero del Corpo Forestale dello Stato nonché da operatori espressamente autorizzati, tutti nominativamente individuati nel piano di cui all'articolo 30. Le reintroduzioni possono essere inserite in programmi di educazione ambientale con l'eventuale collaborazione di una o più associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 33

1. Di ogni intervento di reintroduzione viene redatto un verbale comprensivo dei dati biometrici e delle rilevazioni statistiche d'uso relativi ai capi interessati dall'intervento stesso.

CAPO VI – COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DELLA FAUNA E DELLA STRUMENTAZIONE INERENTE LA SUA GESTIONE.

Art. 34

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera b), del piano del Parco, fatto salvo quanto previsto nel presente regolamento, nel territorio del Parco è vietato molestare, catturare o uccidere animali

ed esercitare la caccia, ed è vietata l'arrampicata su pareti e su alberi (se non per quanto strettamente necessario per le attività agricole e forestali) per evitare il disturbo alla nidificazione.

Art.35

1. L'Ente Parco predispone e attua un programma per favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratrici con particolare riferimento a quelle dell'allegato 1 della Direttiva europea 79/409 (c.d direttiva Uccelli), nonché permettere o ripristinare lo stato di conservazione di specie e relativi habitat di cui all'allegato 2 della direttiva europea 92/43 (c.d. direttiva "Habitat") e all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 36

1. Nella Riserva integrale e nelle riserve orientate è vietata l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura. Eventuali deroghe motivate possono essere concesse dall'Ente Parco.

Art. 37

1. In relazione all'art. 16, commi 3, 4 e 5 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29, nel territorio del Parco non possono essere organizzate gare e prove cinofile, né attività di addestramento e allevamento di cani e di falchi.

Art. 38

1. Nel territorio del Parco è vietato abbandonare resti alimentari o somministrare alimenti di qualsiasi tipo, compresi scarti e avanzi delle cucine, agli animali selvatici, e in particolare ai cinghiali, fatti salvi gli allevamenti autorizzati e le attività espressamente autorizzate dall'Ente per le proprie finalità di istituto.

Art 39

1. L'allevamento è effettuato in aree appositamente recintate e la somministrazione di alimenti ad animali domestici deve avvenire all'interno delle proprietà e comunque in maniera rispettosa dell'ambiente e del decoro degli insediamenti e gli eventuali avanzi devono essere prontamente rimossi perché non costituiscano esca per la fauna selvatica.

Art. 40

1. L'Ente, nell'ambito del Piano previsto all'art. 13 prevede una sezione rivolta al risanamento ambientale nei terreni e nelle aree agricole finalizzato alla riduzione degli habitat favorevoli alla riproduzione del cinghiale con la finalità di contenere i danni ai coltivi.

Art.41

1. E' vietato danneggiare o rendere inefficaci gli strumenti, le attrezzature o i siti attivati o autorizzati dall'Ente Parco per la reintroduzione, il ripopolamento, la cattura o l'abbattimento di fauna selvatica o incustodita, o impedire al personale autorizzato di svolgere tali attività, interrompendone il pubblico servizio.

CAPO VII – RICERCA SCIENTIFICA

Art. 42

1. La conduzione di ricerche scientifiche all'interno del territorio del Parco ha luogo prioritariamente tramite convenzioni con Università o altri soggetti pubblici o privati dotati di specifica competenza.
2. Essa richiede la preventiva autorizzazione dell'Ente Parco, che è rilasciata a seguito di presentazione di un programma che stabilisce tempi e modi della ricerca e specifica la natura delle operazioni da eseguire sul campo.
3. L'autorizzazione è espressa sulla base di espliciti e dichiarati motivi di tutela dell'ambiente, che possono implicare una modifica del programma di ricerca.
4. Il soggetto autorizzato provvede a fornire all'Ente Parco una copia di ogni tesi, lavoro tecnico-scientifico o pubblicazione a qualsiasi titolo realizzata che è inserita nella biblioteca del parco.

Art. 43

1. Fatta salva per gli autori la possibilità di diffondere i risultati a fini scientifici, i prodotti e i risultati delle ricerche promosse o finanziate dall'Ente sono di esclusiva proprietà di quest'ultimo e sono inseriti nella biblioteca del parco. In tali ricerche l'Ente assume, di norma in accordo con l'Università, ruolo di supervisione ed indirizzo.

Art. 44

1. L'Ente Parco attraverso il Centro di documentazione – biblioteca ed il Laboratorio territoriale organizza una rete di collegamenti e di comunicazione fra i ricercatori interessati al comprensorio del Parco e fra strutture universitarie italiane e straniere, nonché diviene riferimento, coadiuvato se necessario dall'Ufficio Tecnico, per le ricerche di cui all'art. 42.

Art. 45

1. L'Ente Parco promuove studi e censimenti sul territorio del Parco, dell'area contigua, dei SIC, anche stabilendo una rete di monitoraggio fissa e cadenze programmate, volti a definire la presenza, la consistenza numerica e la struttura delle diverse popolazioni, con particolare riguardo alle specie indicate all'art. 5 del presente regolamento e, nella zona di riserva integrale di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del Piano del parco, aggiornando eventualmente l'elenco di specie di rilevante interesse contenute nel Piano faunistico con apposita deliberazione e in base alle segnalazioni e agli studi condotti.

CAPO VIII - AREA CONTIGUA

Art. 46

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 19 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 28 e dell'art. 17, comma 3, lettera c del Piano del parco, l'Ente Parco stabilisce d'intesa con la Provincia di Genova e con l'Ambito territoriale di caccia 2 (ATC2) un protocollo d'intesa che deve considerarsi parte integrante della pianificazione faunistica provinciale, che assume nell'area contigua la natura di piano e di programma di prelievo.

Art. 47

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 20 della l.r. 28/01 la gestione del piano e programma e di prelievo di cui all'art. 17 comma 3 lett. c) del piano del parco è affidata al Comitato di gestione dell'ATC2, d'intesa con l'Ente parco, che effettua in merito la conseguente vigilanza ai sensi dell'art. 32 della l.r. 12/95.

CAPO IX – SANZIONI

Art. 48

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art.30, comma 8 della legge 394/91, dagli artt. 30 e 31 Legge 157/92 e ogni altra sanzione penale o amministrativa prevista dalle leggi, le infrazioni alle norme del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art.33, comma 2, lettera d) della l.r. 12/95.
2. L'Ente Parco ha inoltre facoltà di rivalersi dei danni subiti: il pagamento delle somme dovute non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.

CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 49

1. L'Ente Parco ai sensi dell'art. 2, in relazione agli articoli 23 comma 1, lettera c) e 31, sottoscrive un protocollo di intesa con la Provincia di Genova per una armonica attuazione di quanto previsto nell'articolo 3, comma 2 e nell'articolo 5 della l.r. 29 novembre 1999, n. 35.

Art. 50

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, in parziale deroga rispetto a quanto previsto all'art. 5, è considerato compatibile con le indicazioni ivi contenute, il Piano faunistico redatto dall'Università di Genova ai fini della stesura del Piano del parco.